



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 128/18**

Lussemburgo, 12 settembre 2018

Sentenza nella causa C-601/17  
Dirk Harms e a./Vueling Airlines SA

---

**In caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni riscosse dagli intermediari al momento dell'acquisto dei biglietti, purché ne fosse a conoscenza**

Il sig. Dirk Harms ha acquistato, sul sito Internet opodo.de, per se stesso e per la sua famiglia, i biglietti di un volo da Amburgo (Germania) a Faro (Portogallo) con la Vueling Airlines. Poiché il volo è stato cancellato, la famiglia Harms ha chiesto alla Vueling Airlines il rimborso del prezzo di EUR 1108,88 pagato alla Opodo al momento dell'acquisto. La Vueling Airlines ha acconsentito a rimborsare l'importo che essa stessa aveva ricevuto dalla Opodo, ossia EUR 1031,88. Invece ha rifiutato di rimborsare i restanti EUR 77 che la Opodo aveva riscosso a titolo di commissione.

L'Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di interpretare, in tale contesto, il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei<sup>1</sup>.

L'Amtsgericht Hamburg chiede **se il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l'importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, includa la differenza tra l'importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta quale intermediario tra i due.**

**Con la sua sentenza odierna, la Corte risponde a tale questione affermativamente, a meno che detta commissione sia stata fissata all'insaputa del vettore aereo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.**

Siffatta interpretazione del regolamento corrisponde agli obiettivi di quest'ultimo, vale a dire garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, garantendo al contempo un equilibrio tra i loro interessi e quelli dei vettori aerei.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).